DISPOSIZIONI PROVVISORIE INTORNO ALL'ARRESTO PERSONALE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Art. 1

Fino a che non sara' provveduto intorno all'arresto personale in materia civile e commerciale con legge uniforme per tutto il Regno, avranno vigore le seguenti disposizioni:

E' dichiarata senza effetto la stipulazione dell'arresto personale nelle convenzioni.

Nei casi, in cui il Magistrato a termini di legge, dovra' o potra' pronunziare l'arresto personale, non potra' fissare al medesimo una durata maggiore di due anni ne' minore di tre mesi. Il Giudice nel fissarne la durata estimera' le circostanze del fatto ed il valore dell'obbligazione.

Versione in vigore dal 18 marzo 1864, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni provvisorie intorno all'arresto personale in materia civile e commerciale
Estremi	Legge 3 marzo 1864, n. 1695
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1864

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-provvisorie-intorno-all-arresto-personale-in-materia/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it